



	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA</b> <b>Comuni di Casaloldo – Ceresara - Gazoldo D/I - Piubega</b> Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028 C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 – C.Univoco UFVBJG sito internet: <a href="http://www.icceresara.gov.it">www.icceresara.gov.it</a> posta cert.: <a href="mailto:mnic80200g@pec.istruzione.it">mnic80200g@pec.istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:mnic80200g@istruzione.it">mnic80200g@istruzione.it</a> - <a href="mailto:segreteria@icceresara.gov.it">segreteria@icceresara.gov.it</a>	
---	---	---

---

## REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

### PREMESSA

**Visto che** la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;

**Considerato che** secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

**Considerato che** la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo, sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

**Tenuto conto che** la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori o di persona da questi delegata, e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dal minore affidato e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

**Il consiglio d'Istituto dell'IC di Ceresara adotta il presente Regolamento per definire le modalità relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.**

## **CAPO I**

### **MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA**

#### **Art. 1**

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

#### **Art. 2**

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI USCITA**

#### **Art. 3**

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l'operazione di prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso, utilizzando la modulistica presente nel diario.

#### **Art. 4**

Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici devono essere posizionati davanti al portone di uscita della scuola per controllare il regolare deflusso; in caso di ritardo dell'autobus, si deve attendere a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non siano posizionati.

Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al cancello esterno ove avviene

simbolicamente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus.

#### **Art. 5**

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori impossibilitati personalmente a ritirare il proprio figlio, possono delegare persone di loro fiducia, purché maggiorenni, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola.

L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni, in quanto i genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di residenza. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano **quando l'alunno viene consegnato ai responsabili dello scuolabus.**

#### **Art. 6**

Il consiglio di istituto, preso atto del fatto che due scuole primarie dell'istituto si affacciano su provinciali ad alta frequenza di traffico e che altre due non prevedono limitazioni del traffico tali da garantire un deflusso in sicurezza degli alunni, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, ritiene sia opportuno che gli alunni della scuola primaria al termine delle lezioni, siano sempre ritirati da persona adulta (genitori o delegati). Per loro è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato, tramite la compilazione del modulo fornito dalla scuola.

#### **Art. 7**

La richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo accolta.

#### **Art. 8**

Il consiglio di istituto, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del necessario sviluppo delle autonomie personali, ritiene che gli alunni della scuola secondaria, che abbiano tutte le caratteristiche presenti nella legge 172/2017 del 4 dicembre\*, possano uscire in autonomia, sempre che vi sia l'autorizzazione dei genitori presentata annualmente.

Il modello verrà consegnato in forma cartacea a tutte le famiglie; ogni famiglia potrà liberamente scegliere se compilarlo. Nel caso di non compilazione, l'alunno dovrà sempre essere consegnato da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato, tramite la compilazione del modulo di delega.

*\*Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).*

*1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

I fattori da tenere in debita considerazione sono:

- **residenza vicino alla scuola**
- **percorso scuola-casa di strade non pericolose, dotate di marciapiedi e/o piste ciclabili, di adeguata segnaletica e protette da adulti o altre figure**

Il profilo degli alunni dovrà corrispondere a questi criteri:

- **AUTONOMIA PERSONALE:** capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale .
- **ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI :** adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, senso del pericolo.

Art. 9

In caso di visita di istruzione, se il rientro è previsto entro il termine delle lezioni valgono le regole sopra descritte sia per la primaria sia per la secondaria. In caso di rientro oltre l'orario scolastico per gli alunni della primaria è obbligatoria la presenza del genitore o di persona opportunamente delegata. È possibile anche in questo caso autorizzare il rientro autonomo degli alunni della scuola secondaria di primo grado tramite richiesta specifica dei genitori.

In caso di ritardo/anticipo del pullman rispetto all'orario previsto, sarà cura del docente avvisare uno dei genitori rappresentanti di classe.

## **Art. 10**

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

## **Art. 11**

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

## **Art. 12**

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ NELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 2018- DELIBERA N.19

La dirigente scolastica

Il presidente del consiglio d'istituto

Catia Marina Magnini

Andrea Azzini

